CONFERMA ANNUALE DELL'INDIPENDENZA AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore ai fini della conferma della propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (nel seguito, il "Comitato") di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2010¹ (nel seguito, il "Decreto"), in accordo con le disposizioni dell'art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto.

L'art. 17 del Decreto rientra tra le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico (nel seguito "EIP"). Il presente Documento di ricerca trova quindi applicazione in questo ambito specifico.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto, i revisori e le società di revisione legale "annualmente confermano per iscritto all'organo di cui all'art. 19, comma 1², la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza".

In base a quanto previsto dall'art. 17, comma 9, lettera b), del Decreto, i revisori e le società di revisione legale "discutono con l'organo di cui all'art. 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 7".

Il presente Documento di ricerca tratta della conferma annuale di indipendenza richiesta dalla prima parte della lettera a) del comma 9 dell'art. 17 del Decreto e non si occupa pertanto delle altre comunicazioni del revisore al Comitato in materia di indipendenza previste da tale comma. Tuttavia, con riferimento alla comunicazione dei servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico si ritiene che il revisore debba svolgere una ricognizione dei servizi forniti dopo la data di riferimento del bilancio d'esercizio e di quelli in corso in prossimità della data di predisposizione della conferma annuale di indipendenza e comunicarli al Comitato, questo nel presupposto che tutti i servizi forniti nel corso dell'esercizio siano già stati oggetto di corretta disclosure nelle note al bilancio d'esercizio in accordo con le norme di legge e regolamentari applicabili.

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2010 – Supplemento Ordinario n. 58, in vigore dal 7 aprile 2010.

-

Art. 19, comma 1, del Decreto – Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE AL COMITATO

Come sopra riportato, l'art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto richiede la conferma annuale in merito all'indipendenza del revisore.

La norma non precisa i tempi di presentazione della conferma, limitandosi a richiedere che la comunicazione avvenga "annualmente" e per iscritto. Al riguardo, merita di essere segnalato che, quale presupposto della relazione di revisione sul bilancio, il revisore, all'atto dell'emissione della stessa, deve essere indipendente. Ciò premesso, appare opportuno che la conferma annuale dell'indipendenza di cui all'art. 17 del Decreto venga predisposta coerentemente con il completamento del processo di revisione sul bilancio di esercizio.

La conferma di indipendenza deve, di norma, far riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio dell'EIP e la data di emissione della conferma stessa. Nei casi di conferimento dell'incarico in data successiva all'inizio del primo esercizio in relazione al quale deve essere effettuata la revisione del bilancio, la conferma dell'indipendenza si riferisce al periodo compreso tra la data di conferimento dell'incarico e la data di emissione della conferma stessa. In tali circostanze la società di revisione valuterà, alla luce dei principi applicabili in materia, eventuali minacce all'indipendenza derivanti da situazioni esistenti prima del conferimento dell'incarico³.

Con riferimento all'oggetto della conferma, si evidenzia che l'art. 17 del Decreto, oltre a riepilogare al comma 3 i servizi che la società di revisione e le società della sua rete⁴ di appartenenza non possono fornire all'EIP⁵, contiene al comma 2 il richiamo al rispetto delle disposizioni dell'art. 10 del Decreto. Inoltre, ai sensi del comma 12 dell'art. 10 appena menzionato, i revisori sono tenuti a rispettare i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.

Il comma 2 dell'art. 17 del Decreto prevede altresì che CONSOB stabilisca con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

In attesa che i regolamenti delle due Autorità di Vigilanza vengano emanati, sono sempre applicabili agli EIP, tenuto conto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 43 del Decreto, gli articoli di cui al Capo I-bis del Titolo VI Revisione contabile, - Incompatibilità - del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

³ Cfr. al riguardo par. 290.30-31-32 del Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants dell'IFAC

L'art.1.1, lettera l) del Decreto contiene la seguente definizione di "rete" "la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali". L'art. 10, comma 13, del Decreto delega il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, a definire con regolamento l'estensione della rete.

⁵ Cfr. art. 17, comma 3, del Decreto:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

d) servizi attuariali:

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di difesa giudiziale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.

successive modifiche ed integrazioni, nonché il Principio di revisione, Documento n. 100 "Principi sull'indipendenza del revisore".

Si ritiene quindi che la conferma dell'indipendenza del revisore debba essere espressamente circostanziata rispetto alle norme e ai principi professionali attualmente applicabili e soprarichiamati.

Il Decreto prevede che il revisore rilasci la conferma di indipendenza al Comitato. Tuttavia, né il Decreto, né la Direttiva 2006/43/CE forniscono indicazioni in merito al comportamento da tenere con riguardo alla comunicazione annuale di conferma di indipendenza nei casi in cui l'EIP non sia dotato di Comitato.

Allo stato, e in attesa di chiarimenti in proposito da parte delle competenti autorità, si ritiene che la conferma d'indipendenza ai sensi del Decreto e nei termini di cui al presente documento debba essere effettuata nei casi in cui l'EIP sia dotato di Comitato⁶.

L'EIP ed il Comitato sono a loro volta tenuti a vigilare, per quanto di rispettiva competenza e secondo i canoni di ragionevole diligenza e prudenza, sull'indipendenza del revisore.

In effetti, tale compito è espressamente attribuito al Comitato, dall'art. 19, comma 1, lettera d), del Decreto. Inoltre, per quanto riguarda gli EIP, le disposizioni del Regolamento Emittenti (attualmente ancora in vigore come sopra ricordato) prevedono che le cause di incompatibilità siano individuate dal revisore e dalla società che ha conferito l'incarico, i quali, a tal fine, si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore. Infine, l'art. 149-undecies, comma 2, del Regolamento Emittenti prevede che, qualora la società venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate nel comma 1 della medesima norma, ne dia comunicazione alla Consob e al revisore.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno che la conferma di indipendenza rilasciata dal revisore sia indirizzata sia al Comitato sia all'EIP e che con tale strumento il revisore dia atto delle eventuali comunicazioni ricevute in materia da parte del Comitato e/o dell'EIP.

Con riguardo alle modalità di comunicazione, il Decreto prevede, come sopra ricordato, che il revisore confermi la propria indipendenza per iscritto.

L'allegato A presenta il modello di lettera di conferma d'indipendenza redatto sulla base delle linee guida contenute nel presente Documento di ricerca. Il modello allegato riguarda il caso in cui non siano state riscontrate situazioni che abbiano compromesso l'indipendenza del revisore.

MARZO 2011

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

⁶ Cfr. casi di esenzione previsti dall'art. 16, comma 5, del Decreto.

MODELLO DI LETTERA DI CONFERMA IN MERITO ALL'INDIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE [IN ASSENZA DI SITUAZIONI CHE ABBIANO COMPROMESSO L'INDIPENDENZA DEL REVISORE]

Al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile della Società ABC S.p.A.

Alla Società ABC S.p.A.

Oggetto: conferma annuale dell'indipendenza ai sensi dell'art.17, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 39/2010.

In qualità di società di revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [e del bilancio consolidato del Gruppo ABC] chiuso/i al gg/mm/aa, Vi confermiamo che, sulla base delle informazioni sin qui ottenute e delle verifiche condotte, tenuto conto dei principi regolamentari e professionali che disciplinano l'attività di revisione, nel periodo dal⁷ alla data odierna non sono state riscontrate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza o cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010 e delle relative disposizioni di attuazione.

In proposito, prendiamo altresì atto che ad oggi non ci sono state da Voi segnalate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza e/o cause di incompatibilità di cui siate venuti a conoscenza sulla base delle informazioni a Vostra disposizione e delle attività sin qui da Voi svolte.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Distinti saluti.

Luogo, data

Società di revisione

Revisore contabile

Inserire la data di inizio dell'esercizio del bilancio oggetto dell'attività di revisione, o, nel caso di primo anno di revisione, la data di conferimento dell'incarico.